

L. 23-12-1986 n. 898

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1986, n. 299.

L. 23 dicembre 1986, n. 898 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701*, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1986, n. 299.

(commento di giurisprudenza)

2. 1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-*bis* del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria ⁽⁵⁾.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente

percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

(3) Comma prima sostituito dall'[art. 73, L. 19 febbraio 1992, n. 142](#) e poi così modificato dall'[art. 10, L. 29 settembre 2000, n. 300](#), dal comma 1 dell'[art. 18, L. 7 luglio 2009, n. 88](#) - Legge comunitaria 2008 - e dal comma 2 dell'[art. 29, L. 4 giugno 2010, n. 96](#) - Legge comunitaria 2009. Per l'interpretazione autentica del presente comma, nella originaria formulazione, vedi l'[art. 5, D.L. 7 settembre 1987, n. 370](#).

(4) La Corte costituzionale, con [ordinanza 14-23 dicembre 1998, n. 433](#) (Gazz. Uff. 30 dicembre 1998, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'[art. 2, comma 1](#), come sostituito dall'[art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142](#), sollevata in riferimento all'[art. 3](#) della Costituzione.

(5) Comma così modificato dal comma 1 dell'[art. 18, L. 7 luglio 2009, n. 88](#) - Legge comunitaria 2008.
